

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO
MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.
(Delib. G.C. n° 442/2001)

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Bra Comando di polizia municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 675/96 e s.m.i. e dal Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi e per la tutela della riservatezza dei dati personali, approvato con deliberazione del C.C. n. 26 del 3.04.2000;
3. Ai fini del presente regolamento per: dato personale, banca dati, trattamento, titolare, responsabile, interessato, comunicazioni, diffusione, dato anonimo, blocco, valgono le definizioni previste dalla L. 675/96 e s.m.i. e dal Regolamento di cui al comma 2.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza, attivati nel territorio urbano del Comune di Bra e collegati alla sala di controllo del Comando di Polizia Municipale e Comando Carabinieri.

**Art. 3 Trattamento dei dati personali per le finalità
istituzionali dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Bra, in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della polizia municipale 7 marzo 1986, n. 65, nonché dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti, sono:
 - a) Attivazione di uno strumento attivo di protezione civile sul territorio urbano;
 - b) Identificazione, in tempo reale, di luoghi e ragioni di ingorghi per consentire il pronto intervento della polizia municipale;
 - c) Comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
 - d) Rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
 - e) Prevenire e rilevare infrazioni che potrebbero integrare violazioni penali;
 - f) Vigilare sul pubblico traffico.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Capo II

Obblighi per il titolare del trattamento

Art. 4 – Notificazione

1. Il Comune di Bra nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga all'osservanza degli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 - Responsabile

1. Ai sensi dell'art. 20, c. 2 del "Regolamento per la disciplina d'accesso ai documenti amministrativi e per la tutela della riservatezza dei dati personali" approvato con deliberazione del C.C. n. 26 del 03.04.2000, responsabile della banca dati di cui al presente regolamento è il Dirigente della Ripartizione Amministrativa che provvederà con apposita determinazione ad individuare l'incaricato ed il responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 20 comma 5 del Regolamento citato.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Capo III

Trattamento dei dati personali

Sezione I

Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 6 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- d) Conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
 - e) Trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci e piazze del territorio urbano, per un numero massimo di siti 5 di ripresa.
 3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video e sonore, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale o in bianco e nero in caso contrario. Inoltre le telecamere sono dotate di brandeggio e zoom ottico e digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video e sonori delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di polizia municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico (videoregistratore digitale). L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.
 4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni presso la sala di controllo del Comando di P.M.
 5. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagine riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato.

Art. 7 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Bra, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Bra. Attenzione – Area videosorvegliata".
2. Il Comune di Bra si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 10, con congruo anticipo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi.

Sezione 2

Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 8 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:
 - a) Di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) Di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lett. a), b) e h) della legge n. 675/96;
 - c) Di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo:
 - 1) La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelleggibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni;
 - 2) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - 3) Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
6. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n.1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
7. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
8. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
9. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 5, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 20 giorni.
10. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 14.

Sezione III

Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 9 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, comma 4. Alla sala controllo del Comando della Polizia Municipale, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della polizia municipale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Dirigente/Comandante della polizia municipale o suo delegato, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
2. La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in una zona non accessibile al pubblico.
3. L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 10 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune di Bra deve notificare preventivamente al Garante per la protezione dei dati personali la loro destinazione.
2. I dati personali possono essere:
 - a) Distrutti;
 - b) Ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti e previa stipulazione di un congruo protocollo d'intesa;
 - c) Conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lett b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 17 della legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 18 della legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Sezione IV

Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 13 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Bra a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale caso il Comune di Bra si obbliga a dare preventiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, nei modi e nei tempi di cui all'art. 7 della legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 27, comma 2, della citata legge, ad esclusione dei casi previsti all'art. 12 della citata legge (dati variabili).

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del presente art. 13, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

Capo IV Tutela amministrativa e giurisdizionale

Art. 14 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 29 della legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

Capo V Modifiche

Art. 15 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. All'aggiornamento degli indirizzi vincolanti provvederà l'organo giuntale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.
3. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.

